SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 130° — Numero 258**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 4 novembre 1989** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli». Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Verdicchio di Matelica». Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone». Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» . . . . Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 14 settembre 1989.

Rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 1989 . Pag. 12

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 6 ottobre 1989.

Autorizzazione alla Cassa marittima e adriatica di Trieste ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine alle pratiche di malattia decorrenti dal 1° gennaio 1978 . Pag. 13

Ministero dell'interno

DECRETO 11 ottobre 1989.

Inserimento dell'aeroporto di Falconara nella quarta classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale . . . . Pag. 13

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 26 ottobre 1989.

Modalità e condizioni per ottenere il riconoscimento di «distillatore» e di «assimilato al distillatore» . . . . . Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Ferrara

DECRETO 3 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 16

Università di Milano

DECRETO 22 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 17

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CIRCOLARE 9 ottobre 1989, R.V. n. 1989/3.

Attuazione del decreto ministeriale n. 105 del 10 marzo 1989 - Chiarimenti normativi . . . . Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza della Repubblica: Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri . . . . Pag. 21

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa Villa Mofetta, in Bitonto. . . . . Pag. 21

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 22

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 20 luglio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1979 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1987;

Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;

Ritenuta l'opportunità in relazione alla realtà vitivinicola locale nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere le istanze sopra citate;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata da una delle menzioni di cui all'art. 2, è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

a) La denominazione «Colli orientali del Friuli» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay;
Malvasia istriana;
Picolit;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla gialla;
Riesling renano;
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet franc e Sauvignon.

Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al precedente comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli sopraelencati e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10% del totale.

L'indicazione di vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della denominazione di origine (Colli orientali del Friuli) ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

b) La denominazione «Colli orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «Rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Merlot.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Colli orientali del Friuli rosato» deve attuarsi una spremitura soffice delle uve; con un breve periodo di macerazione delle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

c) La denominazione «Colli orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «Ramandolo» è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Verduzzo friulano (clone autoctono Verduzzo giallo).

d) La denominazione «Colli orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «Ramandolo classico» è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Verduzzo friulano (clone autoctono Verduzzo giallo) prodotte nella zona indicata all'art. 3 lettera *b)*.

Art. 3.

a) Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli orientali del Friuli» aventi diritto alla menzione di cui all'art. 2 lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

Partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino, da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'Istituto orfani e C. Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione, segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per borgo Corfù per discendere lungo la strada statale n. 356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la strada statale n. 56.

La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per giungere al confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich.

Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e raggiunto S. Pietro Chiazzacco prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per seguire poi il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle S. Giorgio (m 379) a monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a borgo Gaspar (m 368) al casello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa borgo Foranesi, e giunta nei pressi di borgo Polla devia verso ovest per raggiungere la strada statale n. 356 che segue fino alla località Madonna, ad ovest di Tarcento.

Nel caso in cui un vigneto, alla data di pubblicazione del presente decreto, ricada anche in parte al di dentro della verticale della linea elettrica, citata alla fine del primo capoverso del presente articolo, il vigneto deve essere incluso nella zona sopra delimitata; esso pertanto, qualora risponda ai requisiti previsti dal presente disciplinare può essere iscritto nel relativo albo dei vigneti.

b) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» Ramandolo classico devono essere prodotti nella zona appresso indicata.

Partendo dalla chiesetta di Ramandolo (q. 369) seguendo la strada del Bernadia (a valle di «Costa Dolina» in direzione nord-est) raggiunge q. 518 in prossimità di località «Tamar». Da qui segue una linea retta in direzione sud-est che, attraverso q. 250 (punto di confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di sotto e da Torlano di sopra), arriva a località S. Giorgio (q. 469). Di qui, in direzione sud-ovest, tocca «M. Plantanadiz» (q. 370), «La Croce» (q. 370) — attraversando Pecol di Centa — ed il «M. Mache fave» (q. 365).

Indi prosegue in direzione sud-est lungo una linea retta che interseca il ponte sul torrente Lagna (q. 222).

Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il torrente Cornappo (q. 190) seguendo il corso dello stesso sino alla confluenza con il torrente Torre (q. 178).

Ne segue il corso il direzione nord-ovest fino alla località «Oltretorre» (Tarcento) ed, al ponte sul torrente Torre, prende la strada statale n. 356, che segue ad ovest attraverso località «Aprato» e «S. Biagio», sino a q. 214.

Da qui prende la strada verso nord, toccando q. 222 e, di seguito, q. 261 in località «Menoli».

Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (q. 313) e, toccando q. 415 e q. 440 raggiunge località «Beorchian».

Prosegue quindi in direzione nord-est fino a «Case Zuc» (q. 440) e, attraverso q. 404 raggiunge «Case Rosazzis» (q. 392).

Segue indi una linea retta verso nord-est fino al Borgo Gaspar (q. 253) e, poi, la strada che porta a «località Zomeais» (q. 244).

Attraversa quindi il ponte sul torrente «Torre» fino a «località Ciserüs» (q. 264) e, da qui, segue una linea che, toccando q. 394 e q. 457, a monte di «località Compare», raggiunge «Borgo Patochis» (q. 406).

Prende poi verso est, toccando q. 478 e, quindi, verso sud, attraverso «Case Zatreppi», fino a q. 448 a monte di «località Sedilis». Da qui, prosegue verso est seguendo una linea che, attraversando «Case Dri» (q. 376) raggiunge, attraverso q. 356 e q. 369, la chiesetta di Ramandolo (q. 369), punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» di cui all'art. 2, devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigenti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Allo scopo di favorire l'impollinazione del vitigno Picolit, è ammessa l'alternazione della coltura con uno dei vitigni di cui all'art. 2.

È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso.

La produzione massima di uva ammessa per i «Colli orientali del Friuli» Picolit è di q.li 40/ha di vigneto in coltura specializzata, di q.li 80/ha per il «Colli orientali del Friuli» Ramandolo e Ramandolo classico e di q.li 110/ha per tutte le altre tipologie di vigneto di cui all'art. 2.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine, nonché nei comuni di Dolegna del Collio e di Cormons in provincia di Gorizia.

Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del «Colli orientali del Friuli» Ramandolo classico devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3, lettera *b)*.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

14% per il Picolit;

12% per il Ramandolo e il Ramandolo classico;

10% per Tocai friulano, Ribolla gialla, Riesling renano, Malvasia istriana, Tràminer aromatico, Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Pinot nero e Refosco dal peduncolo rosso;

10,5% per Verduzzo Friulano, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon, Chardonnay e Schioppettino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini «Colli orientali del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Chardonnay:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico e fruttato;
sapore: asciutto, pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Malvasia istriana:

colore: paglierino;
odore: speciale, gradevole, aromatico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Picolit:

colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino chiaro o dorato;
odore: delicato, richiama la crosta di pane;
sapore: vellutato, morbido, armonico, con sentore di banana;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato chiaro o ramato;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Ramandolo e Ramandolo classico:

colore: giallo dorato intenso;
odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato;
sapore: fruttato, di corpo, moderatamente tannico, tipicamente amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno 12% svolto;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Ribolla gialla:

colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling renano:

colore: giallo chiaro tendente al citrino;
odore: intenso, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fruttato e fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo dorato chiaro;
odore: delicato, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino, dorato chiaro, tendente al citrino;
odore: delicato e gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno, con leggero retrogusto di mandorla amara;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino carico;
odore: speciale con aroma caratteristico;
sapore: aromatico, intenso, caratteristico, pieno, robusto, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato;
odore: vinoso e caratteristico di fruttato particolarmente nel tipo dolce;
sapore: asciutto, oppure amabile-dolce, fruttato, di corpo, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Cabernet:

colore: rosso intenso, con sfumature violacee specialmente nel tipo invecchiato;
odore: vinoso, intenso. gradevole, con profumo erbaceo caratteristico;
sapore: di corpo, fine, morbido, erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: pieno, sapido, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino non molto intenso o leggermente granato nel tipo invecchiato;
odore: marcato, caratteristico, delicato;
sapore: un pò armonico, gradevole, leggermente amarognolo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso violaceo intenso o rosso granato nel tipo invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciuttto, caldo, amarognolo, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:

colore: rosso rubino intenso anche con sfumature granate;
odore: vinoso, caratteristico e fruttato;
sapore: pieno e caldo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini «Colli orientali del Friuli», Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Picolit, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni (calcolati a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve) possono portare come specificazione aggiuntiva la dizione «riserva».

Art. 8

È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è consentita per tutti i vini della denominazione: è obbligatoria per i vini designati in conformità dell'art. 7 e per i «Colli orientali del Friuli» Ramandolo e Ramandolo classico..

I vini «Colli orientali del Friuli» Picolit, Ramandolo e Ramandolo classico dovanno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a cl 0,750 e chiuse con tappo di sughero.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1989
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 311

89A5036

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Verdicchio di Matelica».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Verdicchio di Matelica» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1978 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino in discorso;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1988;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Decreta:

Gli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Verdicchio di Matelica», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1978, sono sostituiti con il seguente testo:

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.

Le uve, dopo la eventuale cernita di cui all'art. 4, devono assicurare al vino in titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte e conferire al vino le proprie caratteristiche.

Art. 6. — Il vino «Verdicchio di Matelica», all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: paglierino tenue;
odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale: dal 5 al 7 per mille;
estratto secco netto: da 20 a 26 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato Roma, addì 3 maggio 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1989
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 312

89A5037

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1988;

Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;

Ritenuta l'opportunità in relazione alla realtà vitivinicola locale nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere in parte le istanze sopra citate;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti i cui vitigni, nell'ambito aziendale, presentano la seguente composizione:

Trebbiano toscano (Procanico) 65% circa;
Malvasia bianca toscana 20%;
Rossetto (Trebbiano giallo) 15% circa.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere prodotte nei territori dei comuni di Montefiascone, Bolsena, S. Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Marta con l'esclusione in particolare dei terreni di fondo valle molto sciolti o umidi.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine vulcanica, sciolti o di medio impasto, con poco scheletro, abbastanza ricchi di potassio e sufficientemente provvisti di anidride fosforica.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» non deve essere superiore a q.li 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a q.li 35 per ettaro di coltura promiscua.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite massimo consentito.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che dette operazioni siano effettuate anche nell'ambito del territorio comunale di Viterbo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo naturale di 10.

La vinificazione può essere effettuata a macerazione parziale o in bianco.

Le eventuali correzioni devono essere effettuate esclusivamente con mosti o vini derivati da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 o con mosti concentrati rettificati alle condizioni stabilite delle norme comunitarie e nazionali.

Art. 6.

Il vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: fine, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco (zuccheri residui fino a 4 g/l) o abboccato o amabile (zuccheri residui fino ad un massimo di 45 g/l), sapido, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 vol.;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

È vietato usare, assieme alla denominazione «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentata.

La denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» può essere utilizzata per produrre la tipologia spumante ottenuta con presa di spuma per fermentazione naturale di mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare, seguendo le norme generali di produzione e designazione dei vini spumanti.

Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al precedente art. 4.

Le indicazioni relative al contenuto dei zuccheri riduttori secco o asciutto, amabile debbono sempre figurare in etichetta.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1989
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 313

89A5038

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del «Vino Nobile di Montepulciano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del «Vino Nobile di Montepulciano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2, 4 e 5 del disciplinare di produzione approvato con il proprio decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1988;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere parzialmente le proposte di modifica provvedendo a predisporre il nuovo testo del disciplinare di produzione appositamente integrato e modificato;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del «Vino Nobile di Montepulciano» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del «Vino Nobile di Montepulciano».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» è riservata al vino rosso «Vino Nobile di Montepulciano» già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1966, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere ottenuto da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Sangiovese (Prugnolo Gentile): dal 60% all'80%;
Canaiolo Nero: dal 10% al 20%.

Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 20%, i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Siena purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%.

Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia del Chianti.

I vigneti già iscritti all'albo e non corrispondenti alla composizione varietale sopra descritta, debbono uniformarsi alle condizioni del presente articolo entro il limite massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

La zona di origine delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare.

Tale zona comprende:

parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese.

Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza:

parte del territorio del comune di Montepulciano-frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Laurentina per Vagliano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada della Chianacce, che segue fino a raggiungersi con il punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del «Vino Nobile di Montepulciano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni di origine pliocenica, bene esposti, situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa di uva ammessa per la produzione di «Vino Nobile di Montepulciano» non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg. 2,5.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti indicati.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.G.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettato inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio comunale di Montepulciano, secondo gli usi tradizionali della zona.

Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte ad una preventiva cernita, devono assicurare al «Vino Nobile di Montepulciano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni in botti di legno. Tale periodo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Qualora per esigenze tecniche il prodotto in invecchiamento nelle botti in legno dovesse essere trasferito temporaneamente in contenitori di altro materiale per un periodo massimo di quindici giorni, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari competente per territorio.

Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potrà tenere il 4% di «Vino Nobile di Montepulciano» in contenitori diversi da usarsi per colmature.

È consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» al «Vino Nobile di Montepulciano» nella misura massima del 15%. Tale pratica può essere eseguita una sola volta.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano», ultimato il periodo obbligatorio di invecchiamento, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da un'apposita commissione, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati.

Art. 6.

Il «Vino Nobile di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore : granato più o meno intenso, con riflessi arancione per l'invecchiamento;

odore: profumo delicato di mammola e più o meno intenso;

sapore: asciutto, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il «Vino Nobile di Montepulciano», sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, può portare, come qualificazione, la dizione «riserva».

Le bottiglie in cui viene confezionato il «Vino Nobile di Montepulciano» per la commercializzazione debbono essere di forma «Bordolese» o corrispondente ad antico uso o tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 375 cc, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

È vietato il confezionamento e la presentazione aritificiosa delle bottiglie che possono trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Art. 8.

È victato usare, unitamente alla denominazione «Vino Nobile di Montepulciano» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi conpresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti «Vino Nobile di Montepulciano» deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1989
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 314

89A5039

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 settembre 1989.

Rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 1989.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, stabilisce peraltro che essa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni 1987 e 1988;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1988;

Considerato che, tra il 1987 e il 1988, è intervenuta una variazione di tali retribuzioni in misura pari al 15,32 per cento;

Vista la nota n. 10/1/3070 del 24 agosto 1989, con la quale l'INAIL ha trasmesso la relazione concernente i dati per la rivalutazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, approvata dal comitato esecutivo nella seduta del 27 luglio 1989.

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della nuova misura della retribuzione annua dei medici radiologi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1989 la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 39.758.000.

Roma, addì 14 settembre 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

89A5060

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 6 ottobre 1989.

Autorizzazione alla Cassa marittima e adriatica di Trieste ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine alle pratiche di malattia decorrenti dal 1° gennaio 1978.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 224/87 del 29 luglio 1989 della «Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie» di Trieste;

Considerato che gli atti e documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La «Cassa marittima e adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie» di Trieste è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti denominati «pratiche malattie» prodotti a partire dal 1° gennaio 1978.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1989

Il Ministro: FACCHIANO

89A5059

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 ottobre 1989.

Inserimento dell'aeroporto di Falconara nella quarta classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Falconara (Ancona) è inserito nella quinta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Vista la nota 8 agosto 1989, n. 204840/24/A5 con la quale il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Aviazione civile richiede l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Falconara (Ancona), dalla quinta alla quarta, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Falconara (Ancona) sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Falconara (Ancona) è inserito nella quarta classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, addì 11 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5064

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 ottobre 1989.

Modalità e condizioni per ottenere il riconoscimento di «distillatore» e di «assimilato al distillatore».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione ed in particolare gli articoli 2 e 24;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, in materia di certificato e nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, modificata ed integrata con legge 24 dicembre 1979, n. 650, in materia di smaltimento delle acque reflue;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 2, in materia di autorizzazioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1984 con il quale sono state dettate — ai sensi degli articoli 2 e 24 del citato regolamento CEE n. 2046/89 — le modalità e le condizioni per ottenere il riconoscimento di distillatore e di assimilato al distillatore;

Ritenuta la necessità di emanare nuove disposizioni per la concessione del riconoscimento di distillatore al fine di tenere conto di quanto prescritto dalle leggi dianzi citate;

Ritenuto, altresì, necessario di meglio disciplinare la facoltà di revoca e di sospensione temporanea del riconoscimento stesso;

Decreta:

Art. 1

Il distillatore che soddisfa alle condizioni previste all'art. 2, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989, per ottenere il riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie deve:

1) presentare una domanda in carta bollata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - Roma 00187.

La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta richiedente, deve contenere i seguenti elementi:

nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del firmatario nonché partita IVA della ditta;

domicilio e sede sociale, numero telefonico;

tipi di prodotto per i quali si chiede il riconoscimento di distillatore (vino e/o sottoprodotti della vinificazione quali vinacce e fecce, e/o vino alcolizzato);

ubicazione e descrizione degli impianti di distillazione e loro potenzialità operativa giornaliera ed annua;

descrizione, ubicazione e capacità dei singoli depositi delle materie prime impiegate (vino, fecce, vinacce) e dei prodotti ottenuti dalla distillazione;

2) corredare la domanda di cui al punto 1) con i seguenti documenti (relativi a ciascun impianto di distillazione) originali o in copia autenticata:

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;

licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere distillate (vino, fecce, vinacce e vino alcolizzato);

certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco;

autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di distillazione, rilasciata dal comune ove sono ubicati i relativi impianti di distillazione;

autorizzazione sanitaria rilasciata in applicazione dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 2.

Può ottenere il riconoscimento di assimilato al distillatore la persona fisica o giuridica o associazione di persone che:

1) soddisfi alle condizioni previste dall'art. 2, parametro 2, del citato regolamento CEE n. 2046/89;

2) presenti una domanda in carta bollata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - Roma 00187.

La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta richiedente, deve contenere i seguenti elementi:

nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del firmatario nonché partita IVA della ditta;

domicilio e sede sociale, numero telefonico;

descrizione dell'attività svolta per motivare la richiesta del riconoscimento stesso;

3) dimostri che l'attività indicata al punto 2) è svolta a carattere professionale ed i prodotti ottenuti dalla distillazione sono utilizzati anche per le proprie necessità industriali.

Art. 3.

Il distillatore e l'assimilato al distillatore che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 sono iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VI.

Il mantenimento dei riconoscimenti in questione è subordinato all'invio, da parte dei distillatori e degli assimilati ai distillatori riconosciuti, dei documenti che hanno validità annuale e di ogni altro elemento che comprovi eventuali variazioni rispetto agli elementi forniti nella domanda di riconoscimento e nella

documentazione ad essa allegata. Tali variazioni dovranno formare oggetto da parte del distillatore o dell'assimilato di una specifica comunicazione da inviare, unitamente alla relativa documentazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VI, e, per conoscenza, all'A.I.M.A., entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione del riconoscimento stesso.

Art. 4.

I riconoscimenti di cui agli articoli 1 e 2, che saranno concessi anche in base al buon esito di ulteriori accertamenti che l'amministrazione riterrà opportuno predisporre, possono essere revocati nel caso di violazione di norme comunitarie o nazionali, o per altri fatti o comportamenti che per la loro gravità e rilevanza non consentono, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la continuazione dell'attività oggetto del riconoscimento stesso.

Il riconoscimento potrà essere, anche, temporaneamente sospeso per il tempo necessario a sanare o comunque a regolarizzare situazioni illegittime o irregolari nel rispetto dei termini e delle prescrizioni fissati dall'amministrazione.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 1° marzo 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 24 marzo 1984, è abrogato.

I riconoscimenti finora concessi, e non revocati, restano validi fino al 31 agosto 1990, e comunque fino al completo espletamento di tutte le operazioni relative alle distillazioni comunitarie decise per la campagna vitivinicola 1989-90.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 ottobre 1989

Il Ministro: MANNINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 2046/89 del Consiglio del 19 luglio 1989, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 202 del 14 luglio 1989.

— La legge n. 818/1984, relativa al nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984.

— La legge n. 319/1976, relativa alle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 29 maggio 1976.

— La legge n. 650/1979, relativa alle integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 29 dicembre 1979.

— La legge n. 283/1962, relativa alla modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanatorie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962.

Il D.M. 1° marzo 1984 relativo alle modalità e condizioni per ottenere il riconoscimento di «distillatore» o di «assimilato al distillatore», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 24 marzo 1984.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 2046/89 citato nelle premesse, è il seguente:

«1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

b) distillatore: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che:

distilla vini, vini alcolizzati, sottoprodotti della vinificazione o altri prodotti ottenuti dalla trasformazione di uve e

è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti di distillazione».

— Si trascrive il testo dell'art. 2, paragrafo 2, della legge n. 283/1962, citato nelle premesse:

«2. L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 (7)».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2046/89 citato nelle premesse, è il seguente:

«2. Ai sensi del presente regolamento è assimilata al distillatore la persona fisica o giuridica o l'associazione di dette persone, diversa dall'elaboratore di vino alcolizzato, che:

è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio è stabilita,

acquista, presso un produttore quale definito al paragrafo 1, lettera *a)*, vino o sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione di uve per farli distillare per proprio conto da un distillatore riconosciuto e

paga al produttore, per il prodotto da lui acquistato, almeno il prezzo minimo d'acquisto fissato per la distillazione di cui trattasi.

La persona o l'associazione che è assimilata al distillatore è soggetta agli stessi obblighi e beneficia degli stessi diritti di quest'ultimo».

Nota all'art. 5:

Per il D.M. 1° marzo 1984 vedi nota alle premesse.

89A5042

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO 3 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la proposta di modifica allo statuto per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali in informatica, formulata dal senato accademico nella seduta del 3 febbraio 1987, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 20 aprile 1989, e trasmesso a questa Università con ministeriale del 20 luglio 1989, prot. n. 1175;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 430 (ex 279) e con il conseguente spostamento della numerazione, sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della:

Scuola diretta a fini speciali in informatica

Art. 431. — È istituita presso l'Università di Ferrara la scuola diretta a fini speciali in informatica.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati.

La scuola rilascia il diploma in informatica.

Art. 432. — La scuola ha la durata di due anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ogni anno di corso, per un totale di cinquanta studenti.

Art. 433. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali cui afferiscono tutti gli insegnamenti ed i dipartimenti di matematica e di fisica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 434. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica;

introduzione agli algoritmi ed alla programmazione;

architettura degli elaboratori;

linguaggi e metodi di programmazione;

due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

2° Anno:

sistemi per l'elaborazione dei dati;

basi di dati;

sistemi informativi;

tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

applicazioni della ricerca operativa;

applicazioni gestionali;

automazione degli uffici;

automazione industriale;

calcolo numerico;

elementi di elettronica;

elementi di progettazione di sistemi digitali;

fondamenti di informatica;

matematica computazionale;

probabilità e statistica;

sistemi operativi;

telematica e sistemi distribuiti.

Gli insegnamenti di linguaggi e metodi di programmazione e di sistemi per l'elaborazione dei dati sono a prevalente carattere tecnico-pratico.

Art. 435. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali.

Tutti gli insegnamenti sono semestrali.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

Art. 436. — È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali del secondo anno.

Tale tirocinio ha la durata di almeno ottanta ore e consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o software.

Art. 437. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto e preparato dallo studente sotto la guida di un docente.

Tale elaborato può costituire in tutto o in parte documentazione dell'attività di tirocinio.

Art. 438. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, addì 3 agosto 1989

Il rettore: ROSSI

89A5022

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO 22 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente il riordinamento, a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 25 giugno 1988, nonché la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1182 del 20 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Gli articoli da 259 a 266, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, sono soppressi e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

Art. 259. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha lo scopo di fornire le competenze professionali sia per il trattamento delle urgenze chirurgiche spontanee e traumatiche, sia per il trattamento dei politraumatizzati in corso di pubbliche calamità.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Art. 260. — La scuola ha la durata di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di cento specializzandi.

Art. 261. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 262. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 263. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e di tirocinio di professionale:

a) chirurgia e propedeutica chirurgica;

b) chirurgia d'urgenza;

c) pronto soccorso;

d) diagnostica;

e) anestesia e rianimazione;

f) medicina sociale.

Art. 264. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Chirurgia e propedeutica chirurgica:

chirurgia generale;
tecniche operatorie;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale.

b) Chirurgia d'urgenza:

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia di guerra;
chirurgia ginecologica;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia del politraumatizzato;
chirurgia toracica;
chirurgia urologica;
chirurgia vascolare;
cardiochirurgia;
microchirurgia;
neurochirurgia;
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico;
traumatologia dell'apparato locomotore.

c) Pronto soccorso:

organizzazione chirurgica delle grandi calamità;
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio;
chirurgia di piccolo pronto soccorso.

d) Diagnostica:

patologia clinica;
anatomia ed istologia patologica;
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per analisi di immagini);
endoscopia diagnostica ed operativa;
angioradiologia.

e) Anestesia e rianimazione:

anestesiologia;
rianimazione e terapia intensiva.

f) Medicina sociale:

medicina legale e delle assicurazioni;
medicina delle comunità;
lingua straniera (inglese scientifico).

Art. 265. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 160):

chirurgia generale	ore	70
fisiopatologia chirurgica	»	50
chirurgia sperimentale	»	40

Chirurgia d'urgenza (ore 70):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70

Pronto soccorso (ore 60):

chirurgia di piccolo pronto soccorso	»	60

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica	»	50

Anestesia e rianimazione (ore 40):

anestesiologia	»	40

Medicina sociale (ore 20):

lingua straniera (inglese scientifico)	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 100):

chirurgia generale	ore	60
fisiopatologia chirurgica	»	40

Chirurgia d'urgenza (ore 70):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70

Pronto soccorso (ore 50):

chirurgia di piccolo pronto soccorso	»	50

Diagnostica (ore 100):

anatomia ed istologia patologica	»	50
endoscopia diagnostica ed operativa	»	50

Anestesia e rianimazione (ore 60):

rianimazione e terapia intensiva	»	60

Medicina sociale (ore 20):

medicina delle comunità	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):

chirurgia generale . . . . ore 60

Chirurgia d'urgenza (ore 170):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso » 70
microchirurgia . . . . » 30
chirurgia vascolare . . . . » 40
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico 30

Pronto soccorso (ore 30):

organizzazione chirurgica delle grandi calamità . . . . » 30

Diagnostica (ore 80):

radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per l'analisi di immagini) . . . . » 50
endoscopia diagnostica ed operativa . . » 30

Anestesia e rianimazione (ore 60):

rianimazione e terapia intensiva . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):

chirurgia generale . . . . ore 60

Chirurgia d'urgenza (ore 260):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso » 60
chirurgia ginecologica . . . . » 40
chirurgia urologica . . . . » 40
neurochirurgia . . . . » 40
traumatologia dell'apparato locomotore » 40
chirurgia pediatrica . . . . » 40

Pronto soccorso (ore 40):

metodologia organizzativa dei disastri sul territorio . . . . » 40

Diagnostica (ore 40):

angioradiologia . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 50):

tecniche operatorie . . . . ore 50

Chirurgia d'urgenza (ore 310):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso » 70
chirurgia plastica e riparatrice . . . . . » 50
cardiochirurgia . . . . » 40
chirurgia toracica . . . . » 60
chirurgia del politraumatizzato . . . . . » 30
chirurgia maxillo-facciale . . . . » 30
chirurgia di guerra . . . . » 30

Medicina sociale (ore 40):

medicina legale e delle assicurazioni . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 266. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi:

chirurgia d'urgenza con particolare riguardo alle urgenze toraco-addominali;
chirurgia generale;
patologia clinica per l'urgenza;
terapia intensiva;
endoscopia;
diagnostica eidologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Milano, addì 22 settembre 1989

Il rettore: MANTEGAZZA

89A5023

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 9 ottobre 1989, R.V. n. 1989/3.

Attuazione del decreto ministeriale n. 105 del 10 marzo 1989 - Chiarimenti normativi.

Allo scopo di assicurare la corretta ed uniforme applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto, anche a seguito dei quesiti pervenuti dal sistema bancario e dagli operatori interessati, si forniscono le precisazioni che seguono ai sensi dell'art. 17, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988.

1) VALUTE ESTERE (art. 3).

a) *Titoli obbligazionari esteri con vita residua inferiore a centottanta giorni.*

I titoli obbligazionari esteri di proprietà di residenti, anche quando ammessi in quotazione in Italia, assumono *ex lege* (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/88 e art. 3 del decreto ministeriale n. 105/89) la qualifica di valuta estera negli ultimi centottanta giorni di vita; essi, pertanto, possono essere negoziati soltanto in contropartita con le banche abilitate, contro lire.

2) VERIFICA DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO, VALUTARIE E IN CAMBI (art. 24).

a) *Regolamento in valuta diversa da quella contrattuale.*

Fermo restando che la valuta di regolamento può anche essere diversa da quella contrattualmente stabilita, nella sez. 3 della dichiarazione valutaria dovrà comunque essere indicata la valuta effettivamente utilizzata per il regolamento.

b) *Data di presentazione della dichiarazione valutaria per operazioni il cui regolamento, originariamente previsto entro sessanta giorni, sia slittato oltre tale termine.*

Lo slittamento non consensuale dei termini di regolamento oltre sessanta giorni dall'operazione doganale comporta presentazione della dichiarazione valutaria relativa all'operazione con l'estero entro novanta giorni dallo sdoganamento, indicando come data di regolamento quella ragionevolmente prevista.

Si precisa che per modifica consensuale è da intendersi qualsiasi variazione accettata degli impegni contrattuali, indipendentemente dalle modalità di manifestazione.

c) *Amministrazione fiduciaria per conto di non residenti.*

Il residente può assumere impegni fiduciari per conto di non residenti consistenti nell'acquisto e nell'amministrazione di titoli italiani.

La negoziazione della valuta rimessa dal non residente a favore del residente fiduciario ed il successivo ritrasferimento all'estero sono assoggettati alla verifica prevista per le operazioni finanziarie. Nella relativa dichiarazione valutaria, a seconda dei casi (introito o esborso), dovrà essere barrata, nel riquadro «natura dell'operazione», la casella «investimento estero» o «disinvestimento estero» e, in entrambi i casi, la casella «altri».

d) *Acquisti contro lire di immobili siti in Italia di proprietà di non residenti.*

Gli acquisti da parte di residenti di immobili siti in Italia di proprietà di non residenti devono essere, di norma, sottoposti a verifica di regolarità a carico degli acquirenti residenti, trattandosi di operazioni con l'estero. Tuttavia, qualora il regolamento di tali operazioni avvenga con consegna fra le parti di banconote italiane o assegni in lire di conto corrente o circolari e la banca sia interessata per il trasferimento all'estero del ricavo direttamente dal non residente, essa può dar corso al trasferimento stesso (ovvero all'accreditamento in conto estero della somma) sulla scorta dell'atto notarile di compravendita; in tal caso, la banca compilerà, per conto del residente acquirente, la dichiarazione valutaria — parte statistica — sulla base degli elementi desumibili dall'atto notarile medesimo.

c) *Dichiarazione valutaria di soggetti residenti in San Marino.*

I soggetti residenti in San Marino, quando tenuti alla dichiarazione valutaria, non devono compilare il riquadro «Informazioni sull'operatore» della sez. 1 se non per la voce «codice meccanografico» nella quale dovrà essere convenzionalmente indicato il codice 99999999. Inoltre, nella sez. 2 alla voce «Provincia ...» dovrà essere indicato il codice SM.

A completamento dell'informazione si fa presente che, in vigenza del periodo transitorio, il codice 99999999 dovrà essere riportato anche nella modulistica tradizionale ancora in essere tutte le volte in cui ricorre l'informazione «codice meccanografico».

3) CONTI SPECIALI ALL'ESTERO (art. 12).

a) *Utilizzo del conto «collecting» per estinzione di finanziamenti concessi in loco.*

I conti speciali all'estero a nome di residenti beneficiari di molteplici pagamenti possono essere utilizzati per l'estinzione di finanziamenti di banche estere concessi a fronte dei futuri incassi, sempreché tali finanziamenti siano affluiti in Italia attraverso il sistema delle banche abilitate; resta fermo che i residenti interessati sono tenuti a compilare la dichiarazione valutaria prescritta per le operazioni a fronte delle quali sono stati ottenuti gli anticipi.

4) ESPORTAZIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO (art. 14).

a) *Utilizzo all'estero della carta di credito per prelievi di contanti.*

Le carte di credito esportabili ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 105/89 possono essere utilizzate all'estero anche per ottenere disponibilità in contanti.

b) *Assegni di conto corrente tratti su conti estinti.*

Gli assegni di conto corrente rimessi per l'incasso da corrispondenti esteri, quando risultino tratti dai residenti su conti correnti bancari estinti, non hanno rilevanza valutaria in quanto non idonei ad assolvere la funzione di mezzi di pagamento.

Pertanto, le banche non devono farne oggetto di segnalazione all'Ufficio, fermo rimanendo, ovviamente, ogni altro eventuale adempimento di natura non valutaria.

c) *Esportazione degli assegni bancari e circolari intestati a residenti recanti la clausola di non trasferibilità.*

Gli assegni bancari e circolari intestati a residenti recanti la clausola di non trasferibilità, essendo equiparabili, agli effetti valutari, ai libretti nominativi bancari e postali, sono disciplinati, ai fini dell'esportazione, dalle disposizioni di cui all'art. 14, comma 8, lettera *b)*, del decreto ministeriale n. 105/89. Essi, pertanto, sono liberamente esportabili, fermo restando che l'esportazione del documento non abilita al trasferimento del relativo importo.

5) COMPENSAZIONI VALUTARIE (art. 24 e circolare RV n. 1989/1).

a) *Comunicazione delle compensazioni valutarie.*

Nella comunicazione delle compensazioni valutarie che non comportino trasferimenti di valuta da o verso l'estero oltre la prevista soglia dei 10 milioni non è richiesta la compilazione della parte I della dichiarazione valutaria («assunzione di responsabilità»).

b) *Comunicazione delle compensazioni valutarie di importo «minore» e dei movimenti sui conti autorizzati - cambio da applicare e verifica di regolarità.*

La controvalutazione in milioni di lire degli importi previsti nella dichiarazione valutaria (parte statistica - compensazioni, conti autorizzati, riquadro *B)* può essere effettuata anche al cambio dell'ultimo giorno del mese di riferimento. Si conferma che per la verifica della regolarità dei movimenti sui conti autorizzati l'assunzione di responsabilità è prevista esclusivamente all'apertura del conto e va reiterata solo con cadenza annuale.

c) *Compensazioni multilaterali (netting) - Paese creditore/debitore.*

Nelle compensazioni multilaterali (netting), per Paese creditore/debitore deve intendersi quello del soggetto titolare del credito/debito, prescindendosi, pertanto, dal Paese in cui opera il soggetto che funge da «stanza di compensazione».

Il direttore: SCORDINO

89A5067

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Venerdì 20 ottobre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Farouk Mustafa Ali, ambasciatore della Repubblica del Sudan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 20 ottobre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Slaheddine Ben M'Barek, ambasciatore della Repubblica tunisina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 20 ottobre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. André Katabarwa, ambasciatore della Repubblica del Ruanda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 20 ottobre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Oscar Mejia Vallejo, ambasciatore della Repubblica di Colombia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 20 ottobre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Zine El Abidine Sebti, ambasciatore del Regno di Marocco, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 20 ottobre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. U Thein Toe, ambasciatore dell'Unione di Myanmar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

89A5070

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa Villa Mofetta, in Bitonto

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1989 i poteri conferiti al dott. Vitantonio Tondo, commissario governativo della società cooperativa Villa Mofetta, con sede in Bitonto (Bari), sono stati prorogati fino al 12 aprile 1990.

89A5033

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stata prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *Soc. Cooperativa lavoranti in lime*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 6 dicembre 1984 al 28 maggio 1988:

periodo: dal 25 novembre 1988 al 22 maggio 1989;
CIPI 30 marzo 1983: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sa.Re.Co.*, con sede in Casarza Ligure (Genova), e stabilimento di Casarza Ligure (Genova), licenziati dal 4 settembre 1985 al 29 agosto 1988:

periodo: dal 26 febbraio 1989 al 25 agosto 1989;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 14 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. D.R.M.*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 30 agosto 1985 al 24 agosto 1988:

periodo: dal 21 febbraio 1989 al 18 agosto 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 6 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Fratelli Beccaro*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Acqui Terme (Alessandria), licenziati dal 16 ottobre 1985 all'11 ottobre 1988:

periodo: dal 10 aprile 1989 al 6 ottobre 1989;
CIPI 7 agosto 1981: dal 26 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rinaldo Rossi*, con sede in Visone (Alessandria) e stabilimenti di Ovada e Visone (Alessandria), licenziati il 9 novembre 1985:

periodo: dal 20 aprile 1989 al 16 ottobre 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 13 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 18 agosto 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a.Mariano delle Piane*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), licenziati il 2 dicembre 1984:

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 17 agosto 1989;
CIPI 19 novembre 1981: dal 20 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 25 novembre 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dufour*, con sede in Genova-Cornigliano (Genova) e stabilimento di Genova-Cornigliano (Genova), licenziati dal 27 dicembre 1986 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 24 giugno 1989 al 20 dicembre 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.

8) Lavoratori dell'azienda *Soc. Cantieri Baglietto* con sede in Varazze (Savona) e stabilimento di Varazze (Savona), licenziati il 28 febbraio 1986:

periodo: dal 17 febbraio 1989 al 14 agosto 1989;
CIPI 29 maggio 1980: dal 28 dicembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. In.Vi.R.*, con sede in Torino e stabilimento di Brandizzo (Torino), licenziati dal 18 ottobre 1985 al 12 ottobre 1988:

periodo: dall'11 aprile 1989 al 7 ottobre 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 25 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifattura Di Mathi*, con sede in Milano e stabilimento di Mathi Canavese (Torino), licenziati il 25 novembre 1985:

periodo: dal 10 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1981: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Bender & Martiny*, con sede in Nole Canavese (Torino) e stabilimento di Nole Canavese (Torino), licenziati dal 2 novembre 1985 al 26 ottobre 1988:

periodo: dal 25 aprile 1989 al 21 ottobre 1989;
CIPI 28 ottobre 1982: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Leotint*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), licenziati dal 12 giugno 1985 al 5 giugno 1988:

periodo: dal 3 dicembre 1988 al 30 maggio 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Effe.Bi. meccanica*, con sede in Ala (Trento) e stabilimento di Ala (Trento), licenziati il 5 ottobre 1985:

periodo: dal 29 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dall'8 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Stampaggi costruzioni stampi*, con sede in Bruino (Torino) e stabilimento di Bruino (Torino), licenziati il 9 maggio 1986:

periodo: dal 3 maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 12 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Laverda Trento*, con sede in Gardolo di Trento (Trento) e stabilimento di Gardolo di Trento (Trento), licenziati dal 15 agosto 1986 all'8 agosto 1988:

periodo: dal 5 febbraio 1989 al 2 agosto 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 18 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Navalcavi*, con sede in Genova-Fegino (Genova) e stabilimento di Genova-Fegino (Genova), licenziati dal 28 aprile 1986 al 23 ottobre 1988:

periodo: dal 22 aprile 1989 al 18 ottobre 1989;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 3 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 settembre 1987.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Arca retrovisori*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 21 maggio 1986 al 15 novembre 1988:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 10 novembre 1989;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Comino*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo), licenziati dall'8 agosto 1986 al 6 agosto 1988:

periodo: dal 3 febbraio 1989 al 31 luglio 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 settembre 1987.

19) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Apia*, con sede in Arco (Trento) e stabilimento di Arco (Trento), licenziati il 27 settembre 1986:

periodo: dal 25 marzo 1989 al 20 settembre 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 30 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Parvaform*, con sede in Montanaro (Torino) e stabilimento di Montanaro (Torino), licenziati dal 24 agosto 1986 al 22 agosto 1988:

periodo: dal 19 febbraio 1989 al 16 agosto 1989;
CIPI 16 luglio 1986: dal 1° novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Editrice Gazzetta del Popolo*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 26 dicembre 1985 al 28 giugno 1987:

periodo: dal 26 dicembre 1987 al 23 giugno 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 settembre 1987.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Editrice Gazzetta del Popolo*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 26 dicembre 1985 al 28 giugno 1987:

periodo: dal 24 giugno 1988 al 20 dicembre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 settembre 1987.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Impermeabili San Giorgio*, con sede in Genova e stabilimenti di Carasco (Genova) e Genova, licenziati il 5 gennaio 1987:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 29 dicembre 1989;
CIPI 30 novembre 1983: dal 15 gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 30 ottobre 1987.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Arfloor*, con sede in Arco (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), licenziati il 20 gennaio 1987:

periodo: dal 18 gennaio 1989 al 15 luglio 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 7 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 dicembre 1987.

25) Lavoratori dell'azienda *Campodonico Gerolamo*, con sede in Rapallo (Genova) e stabilimento di Rapallo (Genova), licenziati il 28 febbraio 1987:

periodo: dal 19 febbraio 1989 al 17 agosto 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 aprile 1988.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessitura Carnica*, con sede in Villa Santina (Udine) e stabilimento di Villa Santina (Udine), licenziati dal 12 novembre 1986 al 10 novembre 1988:

periodo: dal 10 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
CIPI 28 maggio 1987: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 luglio 1988.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Champion Spark Plug Italiana*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino), licenziati dal 27 settembre 1987 al 25 settembre 1988:

periodo: dal 25 marzo 1989 al 19 settembre 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 novembre 1988.

28) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.M.C. - Industria metallurgica carmagnolese*, con sede in Carmagnola (Torino) e stabilimento di Carmagnola (Torino), licenziati dal 20 agosto 1987 al 19 agosto 1988:

periodo: dal 16 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 25 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 gennaio 1989.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Giustina*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), licenziati il 6 novembre 1984:

periodo: dal 29 aprile 1989 al 25 ottobre 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 novembre 1988.

30) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Orso Bianco*, con sede in Brescia e stabilimento di Sant'Olcese (Genova), licenziati il 19 novembre 1984:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 10 novembre 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 19 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 novembre 1988.

31) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio Tolo*, con sede in S. Salvatore Monferrato (Alessandria) e stabilimento di S. Salvatore Monferrato (Alessandria), licenziati dal 27 novembre 1987 al 29 novembre 1988:

periodo: dal 29 maggio 1989 al 24 novembre 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 10 dicembre 1988.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Barzetti* ex *Italsnuk*, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e stabilimento di Lavis (Trento), licenziati dal 15 aprile 1988 al 16 ottobre 1988:

periodo: dal 20 aprile 1989 al 16 ottobre 1989;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 21 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 30 marzo 1989.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Girelli*, con sede in Trento e stabilimento di Trento, licenziati dal 12 maggio 1988 al 4 novembre 1988:

periodo: dal 10 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 19 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 aprile 1989.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Officine Navali Campanella*, con sede in Genova e stabilimento di Genova-Calata Gadda, licenziati dal 29 maggio 1988 al 29 novembre 1988:

periodo: dal 3 giugno 1989 al 29 novembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 17 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1989.

35) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. F.lli Grandis fu Giovanni*, con sede in Albisola Superiore (Savona) e stabilimento di Albisola Superiore (Savona), licenziati dal 4 maggio 1988 al 4 novembre 1988:

periodo: dal 9 maggio 1989 al 4 novembre 1989;
CIPI 31 ottobre 1985 dal 9 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1989.

36) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Nuova Ilco*, con sede in San Gillio (Torino) e stabilimenti di Beinette (Cuneo) e San Gillio (Torino), licenziati il 19 febbraio 1985:

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 17 agosto 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 19 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1989.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sicma*, con sede in Latina e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), licenziati il 16 maggio 1985:

periodo: dal 19 maggio 1989 al 14 novembre 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 18 maggio 1989.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. National Imo Constructions*, con sede in Volvera (Torino) e stabilimento di Volvera (Torino), licenziati il 2 maggio 1985:

periodo: dal 5 maggio 1989 al 30 settembre 1989;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 27 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 luglio 1989.

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. SGI Campidoglio Susa*, con sede in Milano e stabilimento di S. Ambrogio (Torino), licenziati dal 6 agosto 1981 al 10 aprile 1987:

periodo: dall'8 ottobre 1987 al 5 aprile 1988;
CIPI 11 febbraio 1980: dal 12 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 4 ottobre 1982.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carminati filati*, con sede in Milano e stabilimenti di Bellinzago (Novara) e Oleggio (Novara), licenziati dal 12 marzo 1983 al 17 agosto 1988:

periodo: dal 14 febbraio 1989 all'11 agosto 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 17 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 aprile 1984.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industrie Pirelli - Azienda Cotoni*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), licenziati dal 28 giugno 1983 al 6 settembre 1988:

periodo: dal 6 marzo 1989 al 1° settembre 1989;
CIPI 9 luglio 1981: dal 17 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Vallesusa industrie tessili*, con sede in Milano e stabilimenti di Collegno (Torino) e Rivarolo (Torino), licenziati dal 29 dicembre 1983 al 9 settembre 1988:

periodo: dal 9 marzo 1989 al 4 settembre 1989;
CIPI 15 novembre 1977: dal 31 ottobre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1985.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pagliani e Provenzali*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), licenziati il 3 marzo 1984:

periodo: dal 12 maggio 1989 al 7 novembre 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 16 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1985.

44) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Sirio*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 28 febbraio 1984 al 14 agosto 1988:

periodo: dall'11 febbraio 1989 all'8 agosto 1989;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1985.

45) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. A.T.G.*, con sede in Arenzano (Genova) e stabilimento di Arenzano (Genova), licenziati il 25 marzo 1984:

periodo: dal 4 giugno 1989 al 1° dicembre 1989;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 1° luglio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1985.

46) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Le Genovesi*, con sede in Genova e stabilimento di Genova-Sestri Ponente, licenziati dal 2 marzo 1984 al 16 novembre 1988:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 2 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1985.

47) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. O.M.S.A.T.*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dal 14 febbraio 1985 al 4 novembre 1988:

periodo: dal 4 maggio 1989 al 30 ottobre 1989;
CIPI 3 aprile 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

48) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sicamps*, con sede in Sale (Alessandria) e stabilimento di Sale (Alessandria), licenziati dal 7 aprile 1985 al 27 settembre 1988:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 22 settembre 1989;
CIPI 1° marzo 1985: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stata prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Snia BPD*, con sede in Milano e stabilimento di Pavia, licenziati dall'8 febbraio 1985 al 1° agosto 1988:

periodo: dal 29 gennaio 1989 al 26 luglio 1989;
CIPI 16 ottobre 1979: dal 10 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Coral*, con sede in Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Cascine Vica (Torino), licenziati dal 23 novembre 1984 al 12 novembre 1988:

periodo: dal 12 maggio 1984 al 7 novembre 1989;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 7 maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *Soc. Elettronica Zola*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 14 dicembre 1984:

periodo: dal 2 giugno 1989 al 27 novembre 1989;
CIPI 26 novembre 1982: dal 4 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Afast*, con sede in Torino e stabilimenti di Caluso (Torino) e Torino, licenziati dal 28 aprile 1985 al 18 ottobre 1988:

periodo: dal 17 aprile 1989 al 13 ottobre 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica della Laga*, con sede in (Torino) e stabilimento di S. Benigno Canavese (Torino), licenziati dal 27 agosto 1985 al 22 agosto 1988:

periodo: dal 19 febbraio 1989 al 16 agosto 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Dall'Cott filatura*, con sede in Cossirano (Brescia) e stabilimento di Cossirano (Brescia), licenziati dal 3 ottobre 1985 al 26 settembre 1988:

periodo: dal 26 marzo 1989 al 21 settembre 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Porta*, con sede in Torino e stabilimento di Borgaretto di Beinasco (Torino), licenziati dal 19 giugno 1986 al 12 giugno 1988:

periodo: dal 10 dicembre 1988 al 6 giugno 1989;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 20 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Vigorelli*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, licenziati il 5 aprile 1986:

periodo: dal 29 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
CIPI 6 aprile 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Unione chimica medicamenti - Difme*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 1° aprile 1986 al 26 settembre 1988:

periodo: dal 26 marzo 1989 al 21 settembre 1989;
CIPI 28 novembre 1985: dal 4 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pomito*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), licenziati il 3 maggio 1986:

periodo: dal 27 aprile 1989 al 23 ottobre 1989;
CIPI 20 luglio 1983: dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 giugno 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Paracchi G. & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 10 ottobre 1986 all'8 ottobre 1988:

periodo: dal 7 aprile 1989 al 3 ottobre 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Biginelli*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 5 luglio 1986 al 3 luglio 1988:

periodo: dal 31 dicembre 1988 al 27 giugno 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'8 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 18 agosto 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cititalia*, con sede in Zingonia di Ciserano (Bergamo) e stabilimento di Zingonia di Ciserano (Bergamo), licenziati il 25 settembre 1986:

periodo: dal 23 dicembre 1988 al 19 giugno 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 ottobre 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Al.Co. confezioni*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 7 dicembre 1986 al 4 dicembre 1988:

periodo: dal 3 giugno 1989 al 29 novembre 1989;
CIPI 27 novembre 1986: dal 9 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 novembre 1987.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rema*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 18 ottobre 1986 al 16 ottobre 1988:

periodo: dal 15 aprile 1989 all'11 ottobre 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 24 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 24 luglio 1987.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Idrostop*, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e stabilimento di Cascine Vica-Rivoli (Torino), licenziati dal 29 novembre 1986 al 26 novembre 1988:

periodo: dal 26 maggio 1989 al 21 novembre 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 5 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.

17) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore elettromeccanico operanti in comune di Asti a decorrere dal 6 ottobre 1977 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 23 settembre 1988 all'11 marzo 1989;
CIPI 4 luglio 1978: dal 1° ottobre 1977;
causa: crisi del settore;
primo decreto ministeriale: 4 settembre 1978.

18) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore elettromeccanico operanti in comune di Asti a decorrere dal 6 ottobre 1977 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 12 marzo 1989 al 7 settembre 1989;
CIPI 4 luglio 1978: dal 1° ottobre 1977;
causa: crisi del settore;
primo decreto ministeriale: 4 settembre 1978.

19) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione manufatti in plastica per edilizia operanti in comune di Fiesso Umbertino (Rovigo) a decorrere dal 10 dicembre 1985:

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 4 giugno 1987;
CIPI 14 giugno 1988: dal 12 novembre 1985;
causa: crisi del settore;
primo decreto ministeriale: 1° luglio 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura di Casorate*, con sede in Casorate Primo (Pavia) e stabilimento di Casorate Primo (Pavia), licenziati il 21 novembre 1986:

periodo: dal 17 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 gennaio 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Motor Junior*, con sede in Garlasco (Pavia) e stabilimento di Garlasco (Pavia), licenziati dal 29 maggio 1986 al 26 maggio 1988:

periodo: dal 23 novembre 1988 al 22 maggio 1989;
CIPI 19 ottobre 1983: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 gennaio 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Askin*, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e stabilimento di S. Giorgio di Nogaro (Udine), licenziati il 4 maggio 1981:

periodo: dal 23 febbraio 1989 al 21 agosto 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 settembre 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Isel*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Bresso (Milano), licenziati il 12 aprile 1984:

periodo: dal 9 aprile 1989 al 5 ottobre 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 12 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988.

24) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. I.M.A. Guerci di Prevignano & C.*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, licenziati dal 24 aprile 1987 al 24 ottobre 1988:

periodo: dal 23 aprile 1989 al 19 ottobre 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 29 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.lli Guenzani*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Gallarate (Varese), licenziati dal 28 agosto 1987 al 28 agosto 1988:

periodo: dal 25 febbraio 1989 al 22 agosto 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 4 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 novembre 1988.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cobra Containers*, con sede in Mondovì (Torino) e stabilimento di Mondovì (Torino), licenziati dal 28 agosto 1987 al 28 febbraio 1988:

periodo: dal 27 agosto 1988 al 22 febbraio 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 dicembre 1988.

27) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Industria Biellese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati il 22 novembre 1984:

periodo: dal 22 maggio 1989 al 17 novembre 1989;
CIPI 9 dicembre 1985: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 dicembre 1988.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Trissi sport*, con sede in Alemanno S. Bartolomeo (Bergamo) e stabilimento di Alemanno S. Bartolomeo (Bergamo), licenziati dal 28 novembre 1987 al 28 novembre 1987:

periodo: dal 2 dicembre 1988 al 29 maggio 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 2 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1989.

29) Lavoratori dell'azienda *Ditta Maglificio confezioni Rossoni*, con sede in Lurano (Bergamo) e stabilimento di Lurano (Bergamo), licenziati il 13 febbraio 1988:

periodo: dal 17 febbraio 1989 al 14 agosto 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dal 4 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 marzo 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio C.I.R.*, con sede in Robecco D'Oglio (Cremona) e stabilimenti di Pontevico (Brescia) e Robecco D'Oglio (Cremona), licenziati dal 26 febbraio 1988 al 28 agosto 1988:

periodo: dal 2 marzo 1989 al 28 agosto 1989;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 marzo 1989.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a.*, *Caser Pavia* con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, licenziati il 14 gennaio 1985:

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 6 luglio 1989;
CIPI 28 marzo 1985: dal 2 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 aprile 1989.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a.Cotonoficio Pietro Bellora*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Gallarate (Varese), licenziati dal 10 giugno 1988 al 13 dicembre 1988:

periodo: dal 15 giugno 1989 all'11 dicembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 17 giugno 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 giugno 1989.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Novali Leone e figli*, con sede in Cene (Bergamo) e stabilimento di Cene (Bergamo), licenziati dal 10 aprile 1988 all'11 ottobre 1988:

periodo: dal 15 aprile 1989 all'11 orttobre 1989;
CIPI 5 maggio 1988: dal 14 aprile 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 giugno 1989.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pep Rose*, con sede in Borgomanero (Novara) e stabilimento di Borgomanero (Novara), licenziati il 22 aprile 1985:

periodo: dal 23 ottobre 1988 al 25 gennaio 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 13 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pep Rose*, con sede in Borgomanero (Novara) e stabilimento di Borgomanero (Novara), licenziati il 22 aprile 1985:

periodo: dal 26 gennaio 1989 al 27 aprile 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 13 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nuova Bertolino*, con sede in Mercenasco (Torino) e stabilimento di Mercenasco (Torino), licenziati l'8 ottobre 1985:

periodo: dal 4 aprile 1989 al 3 luglio 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dall'8 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nuova Bertolino*, con sede in Mercenasco (Torino) e stabilimento di Mercenasco (Torino), licenziati l'8 ottobre 1985:

periodo: dal 4 luglio 1989 al 1° ottobre 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dall'8 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.A.S. Industria articoli sportivi*, con sede in Rudiano (Brescia) e stabilimento di Rudiano (Brescia), licenziati l'8 novembre 1985:

periodo: dal 10 maggio 1989 all'8 agosto 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 7 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.A.S. Industria articoli sportivi*, con sede in Rudiano (Brescia) e stabilimento di Rudiano (Brescia), licenziati l'8 novembre 1985:

periodo: dal 9 agosto 1989 al 6 novembre 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 7 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Eredi Benini Marsilio BMA*, con sede in Odolo (Brescia) e stabilimento di Odolo (Brescia), licenziati il 25 giugno 1985:

periodo: dal 25 dicembre 1988 al 5 marzo 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 9 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Eredi Benini Marsilio BMA*, con sede in Odolo (Brescia) e stabilimento di Odolo (Brescia), licenziati il 25 giugno 1985:

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 giugno 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 9 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Plaxo*, con sede in Alessandria e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dal 23 giugno 1988 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1988 al 15 marzo 1989;
CIPI 20 luglio 1988: dal 29 giugno 1987;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Plaxo*, con sede in Alessandria e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dal 23 giugno 1988 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 16 marzo 1989 al 13 giugno 1989;
CIPI 20 luglio 1988: dal 29 giugno 1987;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Star club diffusion*, con sede in Cigognolo (Cremona) e stabilimento di Cigognolo (Cremona), licenziati il 28 settembre 1985:

periodo: dal 29 marzo 1989 al 27 giugno 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dal 29 agosto 1985;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Star club diffusion*, con sede in Cigognolo (Cremona) e stabilimento di Cigognolo (Cremona), licenziati il 28 settembre 1985:

periodo: dal 28 giugno 1989 al 26 settembre 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dal 29 agosto 1985;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Confezioni Zanotti di Lucia Zanotti & C.*, con sede in Ghisalba (Bergamo) e stabilimento di Ghisalba (Bergamo), licenziati dal 9 ottobre 1988 all'11 aprile 1989:

periodo: dal 12 aprile 1989 al 15 luglio 1989;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 12 aprile 1987;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Confezioni Zanotti di Lucia Zanotti & C.*, con sede in Ghisalba (Bergamo) e stabilimento di Ghisalba (Bergamo), licenziati dal 9 ottobre 1988 all'11 aprile 1989:

periodo: dal 16 luglio 1989 al 13 ottobre 1989;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 12 aprile 1987;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Losa cotonificio di Robassomero*, con sede in Robassomero (Torino) e stabilimento di Robassomero (Torino), licenziati dal 26 agosto 1988 al 25 febbraio 1989:

periodo: dal 26 febbraio 1989 al 1° maggio 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Losa cotonificio di Robassomero*, con sede in Robassomero (Torino) e stabilimento di Robassomero (Torino), licenziati dal 26 agosto 1988 al 25 febbraio 1989:

periodo: dal 2 maggio 1989 al 31 luglio 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessil Bellora*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Albizzate (Varese), licenziati dal 28 marzo 1988 al 28 settembre 1988:

periodo: dal 29 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessil Bellora*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Albizzate (Varese), licenziati dal 28 marzo 1988 al 28 settembre 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Maglificio F.lli Orlandi*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Pombia (Novara), licenziati dal 13 ottobre 1988 al 18 aprile 1989:

periodo: dal 19 aprile 1989 al 18 luglio 1989;
CIPI 21 marzo 1989: dal 22 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Maglificio F.lli Orlandi*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Pombia (Novara), licenziati dal 13 ottobre 1988 al 18 aprile 1989:

periodo: dal 19 aprile 1989 al 16 ottobre 1989;
CIPI 21 marzo 1989: dal 22 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. IN.CA.MA.*, con sede in Treviolo (Bergamo) e stabilimento di Treviolo (Bergamo), licenziati dal 20 ottobre 1988 al 22 aprile 1989:

periodo: dal 23 aprile 1989 al 22 luglio 1989;
CIPI 8 agosto 1989: dal 26 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. IN.CA.MA.*, con sede in Treviolo (Bergamo) e stabilimento di Trebbiolo (Bergamo), licenziati dal 20 ottobre 1988 al 22 aprile 1989:

periodo: dal 23 luglio 1989 al 2O ottobre 1989;
CIPI 8 agosto 1989: dal 26 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario, operanti nel Comune di Villalagarina (Trento), a decorrere dal 1° dicembre 1982:

periodo: dal 14 maggio 1988 al 10 novembre 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: con effetto dal 15 novembre 1982;
causa: crisi di settore;
1° decreto ministeriale: 27 marzo 1984.

57) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario, operanti nel Comune di Villalagarina (Trento), a decorrere dal 1° dicembre 1982 al 31 dicembre 1988:

periodo: dall'11 novembre 1988 al 9 maggio 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: con effetto dal 15 novembre 1982;
causa: crisi di settore;
1° decreto ministeriale: 27 marzo 1984.

58) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in provincia di Vercelli, a decorrere dal 30 novembre 1984:

periodo: dal 26 agosto 1986 al 21 febbraio 1987;
CIPI 3 agosto 1984: con effetto dal 30 giugno 1982;
causa: crisi di settore;
1° decreto ministeriale: 12 giugno 1987.

59) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in provincia di Vercelli, a decorrere dal 30 novembre 1984:

periodo: dal 22 febbraio 1987 al 21 agosto 1987;
CIPI 3 agosto 1984: con effetto dal 30 giugno 1982;
causa: crisi di settore;
1° decreto ministeriale: 12 giugno 1987.

60) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mial*, con sede in Milano e stabilimento di Lomagna (Como), licenziati l'11 dicembre 1983:

periodo: dal 19 novembre 1988 al 16 maggio 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 17 dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
1° decreto ministeriale: 7 novembre 1984.

61) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. MA.BI.TO.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dall'8 dicembre 1984 al 27 agosto 1988:

periodo: dal 28 agosto 1988 al 23 febbraio 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 12 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
1° decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

62) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. MA.BI.TO.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dall'8 dicembre 1984 al 27 agosto 1988:

periodo: dal 24 febbraio 1989 al 22 agosto 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 12 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
1° decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

63) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Albert*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 3 ottobre 1984 al 22 giugno 1988:

periodo: dal 20 dicembre 1988 al 17 giugno 1989;
CIPI 20 luglio 1979: dal 27 novembre 1978;
causa: crisi aziendale;
1° decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stata prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Italfua*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 26 gennaio 1985 al 4 gennaio 1989:

periodo: dal 6 luglio 1989 al 1° gennaio 1989;
CIPI 28 aprile 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 gennaio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gorin*, con sede in S. Arpino (Caserta) e stabilimento di S. Arpino (Caserta), licenziati dal 25 novembre 1984 al 15 maggio 1988:

periodo: dall'11 maggio 1989 al 6 novembre 1989;
CIPI 28 aprile 1982 dal 30 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *Soc. Plastofer*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), licenziati dal 27 aprile 1985 al 13 gennaio 1989:

periodo: dal 13 luglio 1989 all'8 gennaio 1990;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 28 marzo 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Camal*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 27 marzo 1985 al 15 dicembre 1988:

periodo: dal 14 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. F.lli Marino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 giugno 1985 al 23 novembre 1989:

periodo: dal 23 maggio 1989 al 18 novembre 1989;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. La Diligentia*, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e stabilimento di Montecorvino Pugliano (Salerno), licenziati dal 28 marzo 1985 al 24 marzo 1988:

periodo: dal 21 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 4 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mavi - Meccanica azionaria Viganò*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta), licenziati il 10 giugno 1985:

periodo: dal 28 maggio 1989 al 23 novembre 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 14 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 maggio 1986.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ellebi*, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e stabilimento di Somma Vesuviana (Napoli), licenziati il 10 gennaio 1985:

periodo: dal 29 giugno 1989 al 25 dicembre 1989;
CIPI 19 novembre 1981: dal 7 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 maggio 1986.

9) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore vetro, operanti in provincia di Napoli a decorrere dal 18 settembre 1974 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 12 giugno 1989 all'8 dicembre 1989;
CIPI 30 marzo 1976 con effetto dal 15 settembre 1974;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 26 luglio 1976.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. T.M.P. - Tecnomeccanica partenopea*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di S. Valentino Torio (Salerno), licenziati il 28 novembre 1985:

periodo: dal 23 maggio 1989 al 18 novembre 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 2 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Carebb*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli), licenziati dal 20 dicembre 1985 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 13 giugno 1989 al 9 dicembre 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Aspe*, con sede in Forino (Avellino) e stabilimento di Forino (Avellino), licenziati il 4 luglio 1985:

periodo: dal 24 giugno 1989 al 21 dicembre 1989;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 7 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Depa*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 13 maggio 1985 al 4 novembre 1988:

periodo: dal 3 febbraio 1989 al 1° agosto 1989;
CIPI 9 luglio 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 ottobre 1986.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gambardella*, con sede in S. Egidio Montalbino (Salerno) e stabilimento di S. Egidio Montalbino (Salerno), licenziati dal 29 dicembre 1985 al 22 dicembre 1988:

periodo: dal 21 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
CIPI 13 febbraio 1986: dall'8 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 ottobre 1986.

15) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Licam*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), licenziati dal 5 gennaio 1986 al 29 dicembre 1988:

periodo: dal 28 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 ottobre 1986.

16) Lavoratori dell'azienda *Soc. Cei elettromeccanica*, con sede in Milano e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 19 gennaio 1986 all'8 gennaio 1989:

periodo: dall'8 luglio 1989 al 3 gennaio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Siccet*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 26 dicembre 1985 al 19 dicembre 1988:

periodo: dal 18 giugno 1989 al 14 dicembre 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 ottobre 1986.

18) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Industria tessile Capasso Giovanni fu Carmine*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), licenziati dal 26 dicembre 1985 al 17 dicembre 1988:

periodo: dal 16 giugno 1989 al 12 dicembre 1989;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

19) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Leggero Giovanni & C. - Industria metalmeccanica*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), licenziati il 3 luglio 1986:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 22 dicembre 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 4 aprile 1987.

20) Lavoratori dell'azienda *Soc. Senatore Giorgio*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli), licenziati dal 9 luglio 1986 al 2 gennaio 1989:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 28 dicembre 1989;
CIPI 8 maggio 1986: dal 4 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rosa Rosa Legno sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Barra (Napoli) licenziati dal 5 luglio 1986 al 30 dicembre 1988:

periodo: dal 29 giugno 1989 al 25 dicembre 1989;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 12 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carrinofer*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), licenziati dal 6 luglio 1986 al 4 gennaio 1989:

periodo: dal 4 luglio 1989 al 30 dicembre 1989;
CIPI 19 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

23) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. La meritermica*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), licenziati dal 27 dicembre 1986 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 24 giugno 1989 al 20 dicembre 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 30 ottobre 1987.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurolink*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli), licenziati il 16 gennaio 1987:

periodo: dal 13 giugno 1989 al 9 dicembre 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 14 dicembre 1987.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cei sud*, con sede in Napoli e stabilimento in Napoli, licenziati dal 29 dicembre 1986 al 26 dicembre 1988:

periodo: dal 25 giugno 1989 al 21 dicembre 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 14 dicembre 1987.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sael gomma sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dall'11 gennaio 1987 all'8 gennaio 1989:

periodo: dall'8 luglio 1989 al 3 gennaio 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 14 dicembre 1987.

27) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. O.M.P.*, presso *Alfa Romeo auto*, con sede in Napoli e stabilimento di Pomigliano D'Arco (Napoli), licenziati dal 10 febbraio 1987 all'8 febbraio 1989:

periodo: dall'8 agosto 1989 al 3 febbraio 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 14 dicembre 1987.

28) Lavoratori dell'azienda *Soc. Confezioni Vimadex*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), licenziati il 14 dicembre 1986:

periodo: dal 9 giugno 1989 al 5 dicembre 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 14 dicembre 1987.

29) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. I.S.M.E.T.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 15 gennaio 1987 al 13 gennaio 1989:

periodo: dal 13 luglio 1989 all'8 gennaio 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 20 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 14 dicembre 1987.

30) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Pugema*, presso *Alfa Romeo auto*, con sede in Melito (Napoli) e stabilimento di Pomigliano D'Arco (Napoli), licenziati dal 27 febbraio 1987 al 27 febbraio 1989:

periodo: dal 27 agosto 1989 al 22 febbraio 1990
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 14 dicembre 1987.

31) Lavoratori dell'azienda *Soc. Canditone Antonio esercizio di cava di tufo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 dicembre 1986 al 23 dicembre 1988:

periodo: dal 22 giugno 1989 al 18 dicembre 1989;
CIPI 8 maggio 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 gennaio 1988.

32) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ghibli*, con sede in S. Anastasia (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 31 gennaio 1987 al 29 gennaio 1989:

periodo: dal 29 luglio 1989 al 24 gennaio 1990;
CIPI 29 maggio 1986: dal 27 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 aprile 1988.

33) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Co.Ge.Ma.*, con sede in Napoli e stabilimento presso Alfa Romeo in Pomigliano D'Arco (Napoli), licenziati dal 10 febbraio 1987 all'8 febbraio 1989:

periodo: dall'8 agosto 1989 al 3 febbraio 1990;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.

34) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sicet - Costruzioni elementi per telecomunicazioni*, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta), licenziati dal 31 maggio 1987 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 23 maggio 1989 al 18 novembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 22 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 giugno 1988.

35) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Comet - Costruzioni metalliche*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati il 28 giugno 1984:

periodo: dal 22 giugno 1989 al 18 dicembre 1989;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 28 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 giugno 1988.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mistrall*, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e stabilimento di Ogliastro Cilento (Salerno), licenziati dal 28 giugno 1987 al 1° luglio 1988:

periodo: dal 29 dicembre 1988 al 26 giugno 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 14 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 novembre 1988.

37) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Omega*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati il 3 maggio 1984:

periodo: dal 29 aprile 1989 al 25 ottobre 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 2 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 ottobre 1988.

38) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. L.I.N. - Lavorazioni Industriali Navali*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati il 10 gennaio 1985:

periodo: dal 9 luglio 1989 al 4 gennaio 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 9 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 novembre 1988.

39) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Mercato minuterie*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 7 dicembre 1987 al 10 dicembre 1988:

periodo: dal 10 giugno 1989 al 6 dicembre 1989;
CIPI 22 ottobre 1987: dal 9 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 novembre 1988.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. La Scatolatta*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, licenziati dal 10 maggio 1988 al 10 novembre 1988:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 10 novembre 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 30 marzo 1989.

41) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Fulvia*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati il 12 giugno 1985:

periodo: dal 16 giugno 1989 al 12 dicembre 1989;
CIPI 27 maggio 1981: dal 20 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 30 marzo 1989.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.M.I.E.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 luglio 1988 al 3 gennaio 1989:

periodo: dall'8 luglio 1989 al 3 gennaio 1990;
CIPI 4 novembre 1987: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 giugno 1989.

43) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Lerre*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 aprile 1988 al 26 ottobre 1988:

periodo: dal 30 aprile 1989 al 29 ottobre 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 28 aprile 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 18 maggio 1989.

44) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartotecnica S. Lucia*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Ottaviano (Napoli), licenziati dal 13 maggio 1988 al 13 novembre 1988:

periodo: dal 18 maggio 1989 al 13 novembre 1989;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 18 maggio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 18 maggio 1989.

45) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sipel*, con sede in Serino (Avellino) e stabilimento di Serino (Avellino), licenziati il 27 novembre 1984:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 26 maggio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 27 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 settembre 1989.

46) Lavoratori dell'azienda *Soc. Orlificio partenopeo*, con sede in Afragola (Napoli) e stabilimento di Afragola (Napoli), licenziati il 16 gennaio 1983:

periodo: dal 15 giugno 1989 all'11 dicembre 1989;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 23 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

47) Lavoratori dell'azienda *Soc. Fram*, con sede in Ottaviano (Napili) e stabilimento di Ottaviano (Napoli), licenziati il 28 aprile 1983:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 27 dicembre 1989;
CIPI 11 giugno 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

48) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Ancor*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli/Barra, licenziati il 1° settembre 1983:

periodo: dall'8 agosto 1989 al 3 febbraio 1990;
CIPI 5 agosto 1980: dal 5 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

49) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Meriplastica*, con sede in Volla (Napoli) e stabilimento di Volla (Napoli), licenziati il 26 novembre 1983:

periodo: dal 31 luglio 1989 al 26 gennaio 1990;
CIPI 11 giugno 1979: dal 2 febbraio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

50) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Claubert*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati il 16 dicembre 1983:

periodo: dal 24 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
CIPI 18 aprile 1979: dal 3 settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 agosto 1984.

51) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Kira*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 14 gennaio 1984 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 24 giugno 1989 al 20 dicembre 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 agosto 1984.

52) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Vanacore*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati il 3 febbraio 1984:

periodo: dall'11 luglio 1989 al 6 gennaio 1990;
CIPI 5 agosto 1980: dal 15 aprile 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 30 ottobre 1984.

53) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Osci*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 9 gennaio 1984 al 19 dicembre 1988:

periodo: dal 18 giugno 1989 al 14 dicembre 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 novembre 1984.

54) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Omil*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 26 aprile 1984 all'8 gennaio 1989:

periodo: dall'8 luglio 1989 al 3 febbraio 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 gennaio 1985.

55) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Deo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 22 settembre 1984 all'8 dicembre 1988:

periodo: dal 7 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
CIPI 27 marzo 1980: dal 20 agosto 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 luglio 1985.

56) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tubi Meriflex*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 19 settembre 1984 al 4 dicembre 1988:

periodo: dal 3 giugno 1989 al 29 novembre 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 5 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 luglio 1985.

57) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Stopfire*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), licenziati dal 7 dicembre 1984 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 23 maggio 1989 al 18 novembre 1989;
CIPI 24 giugno 1982: dal 7 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 settembre 1985.

58) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Samifi Babcoch sud*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 27 settembre 1984 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 13 giugno 1989 al 9 dicembre 1989;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 21 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° febbraio 1986.

59) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Elif*, con sede in Napoli e stabilimento di Benevento, licenziati il 18 gennaio 1985:

periodo: dal 29 giugno 1989 al 25 dicembre 1989;
CIPI 26 marzo 1981: dal 17 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 gennaio 1986.

89A5049

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35 000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*